



**STATUTI DELLA  
ASSOCIATION ROMANDE DES INTERMEDIAIRES FINANCIERS  
(ARIF)**

**I. COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE**

- 1 È costituita, per una durata indeterminata sotto il nome di ASSOCIATION ROMANDE DES INTERMEDIAIRES FINANCIERS (ARIF), un'associazione dotata di personalità giuridica ai sensi dell'art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero.
- 2 La sede dell'ARIF è a Ginevra, all'indirizzo del suo Segretariato.
- 3 L'ARIF è iscritta al Registro di commercio.

**II. SCOPI**

- 4 L'ARIF persegue lo scopo di essere un organismo di regolamentazione e vigilanza nel settore finanziario in Svizzera. A tal fine, essa ottiene dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e dalle altre autorità competenti le autorizzazioni necessarie al conseguimento del suo scopo e le conserva.
- 5 L'ARIF partecipa alla vigilanza sui mercati finanziari, promuove la deontologia degli intermediari finanziari e la loro formazione in questo campo; contribuisce a mantenere e migliorare la reputazione e la competitività della piazza finanziaria svizzera; incoraggia e promuove la creazione di organizzazioni di diritto svizzero dotate di personalità giuridica che perseguono scopi analoghi.
- 6 L'ARIF non persegue alcuno scopo di lucro. Qualsiasi remunerazione risultante dalla sua attività è destinata esclusivamente agli scopi da essa perseguiti ed alla copertura dei costi delle prestazioni da essa fornite.

**III. ATTIVITÀ**

- 7 Per conseguire il suo scopo di essere un organismo di regolamentazione e sorveglianza nel settore finanziario in Svizzera, l'ARIF chiede di essere riconosciuta come tale in tutte le materie in cui la facoltà le viene conferita dalla legge, segnatamente ai fini della registrazione, della formazione e dell'abilitazione degli intermediari finanziari a esercitare la loro attività, nonché della vigilanza sugli stessi. Essa partecipa alla creazione e al finanziamento di organizzazioni di diritto svizzero dotate di personalità giuridica che perseguono scopi analoghi.

In particolare:

Ai fini dell'attuazione della Legge federale del 10 ottobre 1997 sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (LRD), l'ARIF offre ai suoi membri le prestazioni seguenti:

- a) affiliazione a un organismo di autodisciplina riconosciuto ai sensi degli articoli 14 e 24 LRD;
- b) istituzione di un Regolamento di autodisciplina conforme all'art. 25 LRD;
- c) organizzazione di controlli periodici, effettuati da revisori accreditati dall'ARIF, nonché assoggettamento a controlli puntuali, effettuati da Incaricati d'inchiesta designati dall'ARIF, che hanno lo scopo di verificare il rispetto delle disposizioni della LRD e del Regolamento di autodisciplina dell'ARIF da parte dei suoi membri e di assicurare il sanzionamento delle loro

- violazioni;
  - d) tenuta di un elenco degli intermediari finanziari affiliati, rifiutati, esclusi, cancellati e dimissionari e la trasmissione regolare dello stesso alla FINMA;
  - e) informazione sulla LRD e sulle norme emanate dalla FINMA in questa materia;
  - f) formazione relativa all'organizzazione da instaurare ed alle tecniche di individuazione per identificare i casi di riciclaggio;
  - g) raccomandazioni su casi concreti;
  - h) promozione della prevenzione e della lotta contro il riciclaggio dei valori patrimoniali d'origine criminale.
- 7bis Ai fini dell'attuazione della Legge federale del 15 giugno 2018 sui servizi finanziari (LSerFi), l'ARIF è accreditata come Organismo di Registrazione dei Consulenti alla Clientela. L'ARIF offre ai membri che esercitano la professione di gestore patrimoniale indipendente o fornitore di servizi finanziari le seguenti prestazioni:
- a) una informazione sulle norme emanate dalla FINMA in questa materia;
  - b) la promozione delle regole deontologiche nel campo della gestione patrimoniale e l'offerta di servizi finanziari.
- 7ter Ai fini dell'attuazione della Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (LIsFi), l'ARIF:
- a) partecipa alla creazione e al finanziamento di un organismo di vigilanza sugli istituti finanziari assoggettati alla LIsFi, abilitato dalla FINMA;
  - b) organizza e promuove un sistema di formazione del personale degli istituti finanziari assoggettati alla LIsFi conforme ai requisiti della LIsFi e della LserFi;
- 8 Al fine di conseguire i propri obiettivi di mantenimento e miglioramento della reputazione e della competitività della piazza finanziaria svizzera, di promozione della deontologia degli intermediari finanziari e della loro formazione in questo campo, l'ARIF:
- a) partecipa ai lavori preliminari di leggi e trattati internazionali riguardanti da vicino il campo dell'intermediazione finanziaria e sottopone proposte agli organi legislativi e alle autorità federali e cantonali;
  - b) fornisce informazioni alle autorità e al pubblico in Svizzera e all'estero in merito alla posizione e alla funzione dei fornitori di servizi finanziari aventi domicilio o sede in Svizzera;
  - c) ove lo ritiene opportuno, esercita ricorsi in difesa degli scopi che persegue;
  - d) concretizza il rispetto delle regole di deontologia e della buona prassi in materia di servizi finanziari mediante l'autodisciplina sotto forma di regolamenti, direttive e raccomandazioni e favorendo l'attuazione di procedure di applicazione conformi alle esigenze della prassi;
  - e) favorisce la ricerca e l'insegnamento nel campo dei servizi finanziari e le iniziative nel campo della formazione e del perfezionamento professionali dei propri membri tramite misure appropriate e un'offerta adeguata;
  - f) emana, promuove e fa riconoscere e applicare i Codici di deontologia nel campo dell'intermediazione finanziaria;
- 8bis Abrogato

IV. MEMBRI, CONDIZIONI E PROCEDURA D'AMMISSIONE

9 Può fare domanda di diventare membro dell'ARIF, qualsiasi persona, fisica o giuridica, che esercita o che è suscettibile di esercitare un'attività di intermediario finanziario ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 della LRD.

L'ARIF può inoltre, a sua discrezione, concedere l'affiliazione a persone fisiche o giuridiche per le quali tale affiliazione risulti necessaria, in particolare per i loro servizi finanziari, e che devono fornire la garanzia di un'attività irreprensibile.

10 Le persone fisiche elette al Comitato dell'ARIF sono membri di diritto dell'Associazione, indipendentemente dalla loro eventuale qualità d'intermediario finanziario.

11 Il candidato deve indirizzare una domanda scritta al Comitato, unitamente a tutte le informazioni ed ai documenti che gli saranno richiesti dallo stesso.

12 Il candidato deve in particolare impegnarsi per iscritto ad adottare, nell'ambito della sua attività di intermediario finanziario, un'organizzazione interna che rispetta la LRD, gli Statuti ed il Regolamento di autodisciplina dell'ARIF, nonché ad attuare gli obblighi che vi sono definiti.

13 Inoltre, per poter essere ammesso come membro, il candidato deve aver versato la tassa d'entrata e la prima quota sociale annuale.

14 Il Comitato statuisce sulla domanda d'ammissione.

V. DIRITTI E OBBLIGHI

15 I membri hanno diritto alle prestazioni proposte dall'ARIF che sono loro applicabili. L'ARIF ha inoltre la facoltà di proporre e permettere a terzi non membri di beneficiare delle sue prestazioni qualora ciò sia utile per la realizzazione dei suoi obiettivi.

16 I membri si impegnano a rispettare gli obblighi stabiliti dalla LRD, dagli Statuti e dal Regolamento di autodisciplina, nonché i Codici di deontologia che sono loro applicabili o ai quali hanno aderito.

17 I membri accettano il fatto che i controlli ordinati dall'ARIF siano effettuati nella loro impresa, ed essi si sottomettono alle misure e sanzioni previste negli Statuti e nel Regolamento di autodisciplina.

18 I membri si sforzeranno di fare in modo che l'ARIF possa beneficiare delle loro conoscenze ed esperienze professionali.

19 Essi sono tenuti e riconoscono di dover versare una tassa d'iscrizione, una quota sociale annuale e gli emolumenti fatturati per le prestazioni fornite dall'ARIF, nonché le pene convenzionali che potrebbero essere loro inflitte.

VI. DIMISSIONI, CANCELLAZIONE

20 Ogni membro può rassegnare le dimissioni dall'ARIF per la fine di un esercizio mediante lettera raccomandata indirizzata al Comitato, almeno tre mesi prima della fine dell'esercizio. Il Comitato può decidere, a sua discrezione, su eventuali eccezioni a questa scadenza e riduzioni di tale preavviso.

21 Il Comitato può procedere d'ufficio e senza possibilità di ricorso alla cancellazione dei membri deceduti, in fallimento, o che risultano di non essere più in grado di adempiere a lungo termine ai loro obblighi statutari.

VII. SANZIONI ED ESCLUSIONE

22 Il Comitato ha la facoltà di pronunciare le sanzioni disciplinari seguenti, che possono essere cumulate:

- l'ammonimento
- il biasimo
- la pena convenzionale fino a CHF 500'000.--
- l'esclusione dall'ARIF,

nei confronti di un membro che infrange la legge, gli Statuti o il Regolamento di autodisciplina, o che danneggia gli interessi dell'ARIF o di terzi.

Nella sua decisione, il Comitato tiene conto della gravità dell'infrazione, della colpevolezza dell'autore, della situazione finanziaria del membro interessato e del danno causato all'ARIF.

- 23 Il regolamento di autodisciplina stabilisce la procedura in caso di sanzione.
- 24 Le dimissioni, la cancellazione o l'esclusione di un membro non impediscono che una procedura disciplinare avviata contro di lui per fatti antecedenti alle sue dimissioni, alla sua cancellazione o alla sua esclusione sia portata a termine, e non pregiudica il carattere esecutivo dell'eventuale pena convenzionale sancita nei suoi confronti.
- 25 Una volta diventate efficaci, l'esclusione o la cancellazione sono pubblicate sul sito Internet dell'ARIF.

### VIII. RISORSE E SUSSIDI

- 26 Le risorse dell'ARIF sono in particolare le seguenti:
- a) la tassa d'iscrizione;
  - b) le quote sociali annuali dei membri;
  - c) gli emolumenti per le prestazioni fornite;
  - d) la fatturazione delle prestazioni che le sono delegate da organizzazioni che perseguono scopi analoghi, in particolare ai fini della vigilanza sugli istituti finanziari;
  - e) le pene convenzionali;
  - f) i sussidi statali.

L'ARIF ha inoltre la facoltà di concedere sussidi a fondo perduto o prestiti, ordinari o subordinati, a organizzazioni di diritto svizzero dotate di personalità giuridica che perseguono scopi analoghi a quelli dell'ARIF o alla cui fondazione partecipa, in particolare ai fini della vigilanza sugli istituti finanziari ai sensi della LISFi.

### IX. ORGANI

#### A. ASSEMBLEA GENERALE

- 27 L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'ARIF. Essa ha le mansioni seguenti:
- a) l'approvazione dei conti, della relazione sulle attività e scarico ai membri del Comitato;<sup>2</sup>
  - b) l'elezione dei membri del Comitato;
  - c) l'elezione dell'Organo di revisione dell'ARIF;
  - d) l'approvazione e la modifica degli Statuti;
  - e) lo scioglimento dell'ARIF.
- 28 Un'Assemblea generale ordinaria ha luogo ogni anno nel corso del semestre che segue la fine dell'esercizio. Assemblee generali straordinarie sono convocate ogni qualvolta siano necessarie.
- 29 L'Assemblea generale è convocata dal Comitato che ne definisce l'ordine del giorno. L'Organo di revisione o un quinto dei membri possono inoltre richiedere la convocazione dell'Assemblea generale e l'introduzione di oggetti nell'ordine del giorno.
- 30 L'Assemblea generale è convocata mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e per posta elettronica, almeno 10 giorni prima della data della riunione. Il Comitato garantisce, entro la stessa scadenza, la pubblicazione dell'ordine del giorno e l'accesso alla documentazione sul sito Internet dell'Associazione. Gli oggetti iscritti all'ordine del giorno sono menzionati nella convocazione. Il testo delle proposte di ogni modifica degli Statuti deve essere allegato alla convocazione spedita per posta elettronica.
- 31 Ogni membro ha diritto a un voto nell'Assemblea generale. I membri possono essere rappresentati solo da altri membri, ad esclusione di terzi. Ogni membro presente all'Assemblea generale non può

rappresentare più di cinque altri membri.

- 32 Nessuna decisione può essere presa su oggetti non iscritti all'ordine del giorno, ad eccezione della proposta di convocare un'Assemblea generale straordinaria.
- 33 L'Assemblea generale prende le sue decisioni ordinarie e procede alle elezioni alla maggioranza assoluta dei membri presenti. Le modifiche degli Statuti e lo scioglimento possono essere decisi unicamente alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti.
- 34 Per le elezioni del Comitato, i membri sono eletti al primo turno a maggioranza assoluta dei membri presenti, al secondo turno a maggioranza relativa dei membri presenti. Se il numero di candidati non supera il numero dei posti da coprire, la loro elezione è tacita.
- 35 Lo scioglimento può essere deciso unicamente da un'Assemblea generale in cui è presente almeno la metà di tutti i membri; in mancanza di tale quorum, dovrà essere convocata una seconda Assemblea generale, che potrà pronunciarsi sullo scioglimento indipendentemente dal numero dei membri presenti.
- 36 In caso di parità di voti, il voto del presidente dell'ARIF o, in sua assenza, il voto del membro del Comitato presente più anziano è decisivo.
- 37 Sulle decisioni ed elezioni dell'Assemblea generale viene tenuto un verbale, redatto entro dieci giorni successivi al suo svolgimento e firmato dall'autore del verbale e dal Presidente.

**B. COMITATO**

- 38 Il Comitato è composto da almeno 10 membri, eletti individualmente per un periodo di tre anni. Essi sono rieleggibili. In caso di vacanza in seno al Comitato, essa sarà colmata in occasione della prossima Assemblea generale ordinaria. Se il numero dei membri del Comitato scende al di sotto di 10, verrà convocata un'Assemblea generale straordinaria a breve scadenza, per procedere ad elezioni.
- 39 Il Comitato dispone di tutte le competenze che gli sono conferite dai presenti Statuti e, in maniera generale, tutte quelle che non sono riservate dagli Statuti ad un altro organo dell'ARIF.
- 40 Il Comitato ha, in particolare, il compito di:
- a) prendere tutte le misure e decisioni per raggiungere lo scopo dell'ARIF;
  - b) stabilire la regolamentazione delle firme dei suoi atti e delle sue decisioni;
  - c) rappresentare e impegnare l'ARIF verso terzi e stare in giudizio a nome dell'ARIF;
  - d) decidere il numero dei membri del Comitato entro i limiti stabiliti dagli Statuti e designare, fra i suoi membri, il Presidente dell'ARIF;
  - e) costituire e organizzare il Segretariato dell'ARIF;
  - f) adottare e modificare il Regolamento di autodisciplina e tutti i regolamenti e le direttive necessari al buon funzionamento dell'ARIF;
  - g) statuire sulle domande d'ammissione e pronunciare le sanzioni, le cancellazioni e le esclusioni nei confronti dei membri;
  - h) stabilire l'importo delle tasse d'iscrizione, delle quote sociali periodiche, degli emolumenti fatturati dall'ARIF, nonché l'importo delle indennità versate ai suoi organi;
  - i) designare al suo interno le Commissioni necessarie per l'adempimento dei suoi compiti, in linea di principio un Ufficio esecutivo, una Commissione di gestione e di tesoreria, una Commissione d'ammissione dei nuovi membri, una Commissione d'informazione e una Commissione di vigilanza, regolamentare il loro funzionamento, ripartire tra esse i compiti del Comitato e delegare loro la competenza di adempierli;
  - j) nominare gli Incaricati d'inchiesta e approvare i revisori abilitati dall'ARIF a verificare, presso i membri, il rispetto del Regolamento di autodisciplina;
  - k) decidere su ogni questione che gli venga sottoposta da un membro del Comitato;
  - l) riferire all'Assemblea generale sull'attività ed i conti dell'ARIF e proporre alla stessa le candidature al Comitato e alla funzione d'Organo di revisione, nonché le modifiche degli Statuti.

- 41 Il Comitato si riunisce ogni qualvolta sia necessario, su convocazione del Presidente, ma almeno due volte all'anno e prima di ogni Assemblea generale. Ogni membro del Comitato può esigere dal Presidente, per iscritto, la convocazione di una riunione del Comitato.
- 42 Il Comitato è validamente riunito, se è presente almeno la metà di tutti i suoi membri. Esso può prendere le sue decisioni anche tramite circolare scritta indirizzata a tutti i suoi membri se nessuno di essi vi si oppone.
- 43 Salvo disposizione contraria degli Statuti, il Comitato prende le sue decisioni alla maggioranza assoluta dei suoi membri presenti al momento in cui essi si riuniscono; alla maggioranza di tutti i suoi membri, se gli stessi si esprimono tramite circolare. Esso adotta e modifica il Regolamento di autodisciplina alla maggioranza dei due terzi di tutti i suoi membri.
- 44 In caso di parità di voti, il Presidente dell'ARIF o, in sua assenza, il membro più anziano ha voto decisivo.
- 45 Sulle decisioni del Comitato viene tenuto un verbale, redatto entro dieci giorni successivi alla riunione o alla circolare diffusa tra i membri e firmato dall'autore del verbale e dal Presidente.

C. ORGANO DI REVISIONE

- 46 Il conto d'esercizio ed il bilancio dell'ARIF sono sottoposti una volta all'anno alla verifica di un Organo di revisione designato per una durata indeterminata dall'Assemblea generale su proposta del Comitato.
- 47 L'Organo di revisione verifica se il conto d'esercizio ed il bilancio sono conformi ai libri contabili e se questi ultimi sono tenuti correttamente. Per l'adempimento di questo compito, il Comitato consegna all'Organo di revisione i libri contabili e tutte le pezze giustificative.
- 48 Abrogato
- 49 L'Organo di revisione sottopone all'Assemblea generale ordinaria un resoconto scritto sulle sue constatazioni. Se necessario, ha il potere di convocare l'Assemblea generale.

D. GIURISDIZIONE

- 50 Tutti i rapporti giuridici tra l'ARIF e i suoi membri sono assoggettati al diritto svizzero e il foro per qualsiasi controversia in merito è esclusivamente presso i Tribunali del Cantone di Ginevra, con riserva di ricorso al Tribunale federale svizzero.

X. LIQUIDAZIONE

- 51 In caso di scioglimento dell'ARIF per decisione dell'Assemblea generale, i membri dell'ultimo Comitato in carica assumono i compiti di liquidatori, con modalità di funzionamento identiche a quelle del Comitato. Lo scioglimento viene comunicato immediatamente alla FINMA da parte dei liquidatori.
- 52 In caso di scioglimento dell'ARIF, l'attivo disponibile sarà interamente devoluto a un'istituzione che persegue uno scopo di interesse pubblico analogo a quello dell'associazione e che benefici di un esonero fiscale. I beni non potranno in nessun caso essere restituiti ai fondatori fisici o ai membri, né essere utilizzati a loro profitto, interamente o parzialmente, in alcun modo.

XI. SEGRETEZZA, COMPETENZE E RICUSAZIONE

- 53 I membri del Comitato e l'Organo di revisione dell'ARIF, e i suoi liquidatori in caso di scioglimento, come pure gli Incaricati d'inchiesta designati dall'ARIF e i revisori da essa abilitati, sono tenuti a mantenere il segreto sui fatti di cui hanno avuto conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni, con riserva delle comunicazioni e dei resoconti derivanti dall'esecuzione del loro compito e dei loro

obblighi legali. Essi devono comprovare delle conoscenze particolari necessarie all'attuazione del Regolamento di autodisciplina e presentare tutte le garanzie per un'attività irreprensibile

54        Qualsiasi membro di un organo dell'ARIF o qualsiasi altra persona alla quale l'ARIF ha conferito un mandato, che ha un interesse personale o un conflitto d'interessi nei confronti di un membro dell'ARIF, deve astenersi. Sono proibiti, in particolare, i controlli reciproci fra i membri dell'ARIF.

XII.      ESERCIZIO SOCIALE

55        L'esercizio sociale dell'ARIF inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

XIII.     ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

56        Gli statuti dell'ARIF e le loro modifiche ulteriori entrano in vigore dopo la loro adozione da parte dell'Assemblea generale, alla data stabilita dal Comitato, e, ove applicabile, con riserva di approvazione da parte della FINMA.